

CURRICULUM VITAE

Daniele D' Este nato a Venezia il 18.11.1955 residente a Marghera Via T. Casati 28/10
tel.041 930294 cell.333 7314172 destedaniele@virgilio.it

1974 diploma di maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico G.Bruno di Mestre

1978 Diploma di Laurea in Scienze Politiche conseguita presso la facoltà di Padova con tesi di laurea di Geografia Economica.

Dal 1979 al 1981 servizio di leva nella Marina Militare in qualità di sergente NP.

Dal 1981 al 1984 membro della segreteria regionale della C.N.A. (Confederazione Nazionale dell'Artigianato) e Direttore del C.R.F.A.A. (Centro Regionale delle Forme associative Artigiane-Consorti e Cooperative artigiane-) con compiti di consulenza amministrativa e aziendale ai presidenti delle forme associative e loro consigli di amministrazione, verifica bilanci di consorzi artigiani, studi di settore, strategie di mercato per acquisizioni e vendita di prodotti all'ingrosso, aggregazione di nuove forme associative, rappresentanza degli associati in sede tecnico politica nei confronti della Regione Veneto. Istruzione e gestione in sede giuridica delle pratiche di contributo della Regione Veneto alle forme associative artigiane.

Dal 1984 al 1993 Vicedirettore Generale e membro del consiglio di Amministrazione della ETLviaggi Srl con ruolo di responsabile del settore ricettivo escursionistico e gestione gruppi Italia, rapporti con la proprietà e banche ed istituti di credito ed assicurazioni.

Membro del direttivo della FILCAMS CGIL dal 1987 al 1993, per lo stesso periodo revisore dei conti della medesima categoria sindacale.

Dal 1993 al 2003 Amministratore Delegato della ETLviaggi Srl con delega alla gestione del personale, contratti con fornitori italiani ed esteri, acquisizione clienti, gestione di rapporti con Associazioni e CRAL, progetto commercializzazione, gestione gruppi omogenei e viaggi finalizzati, strategie di mercato, rapporti con la proprietà, rapporti con Enti Pubblici e Privati, flussi finanziari, banche ed istituti di credito, coordinamento e convocazione consiglio di amministrazione. Dal 2003 al 2008 Presidente operativo della stessa società di cui oggi è dipendente in qualità di socio e responsabile gruppi e sviluppo commercializzazione.

Dal 2001 al 2006 membro del Consiglio di Amministrazione di MAXVIAGGI S.r.l. (Agenzia di viaggio Happy Age)

Dal 2001 al 2005 membro del Consiglio di Amministrazione di VESTA S.p.a. (Venezia Servizi Territoriali Ambientali).

Dal 30.07.2002 membro del Consiglio di Amministrazione di A.R.T.I. S.p.a. (Azienda Ripristini Tecnologici Implantistici)

Dal 16.01.2006 al 30.10.2010 (data di incorporazione in V.E.R.I.T.A.S.) Presidente del Consiglio di Amministrazione di A.R.T.I. S.p.a. (Azienda Ripristini Tecnologici Impiantistici).

Dal 07.04.2014 Presidente del consiglio di amministrazione di ECOPATE' srl società costituita da SIBELCO GREEN SOLUTION sas e ECORICICLI srl finalizzata alla costruzione e gestione di un impianto di riciclo del Vetro a Porto Marghera.

Coniugato dal 1982.

Daniele D'Este

Mestre 24.11.2015

ECOPATÈ S.R.L.

Sede legale:

Santa Croce 489 – 30135 Venezia (VE)

Sede amministrativa e operativa:

Via dell'Artigianato, 41 – 30024 Musile di Piave (VE)

Tel.0421 333279 – Fax 0421 340851

R.I./C.F./P.IVA: 04078170273 – R.E.A. VE 363556

Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.

Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte di:

Sibelco Green Solutions - Sede: Rue du Pressoir Chevalier, 02880 Crouy, Francia

Dichiarazione per la pubblicità dei dati di cui all'art. 14, comma 1, lett. d) ed e) del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33

Io sottoscritto D'Este Daniele, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ecopatè S.r.l., ai sensi dell'art.2 della L.5/7/1982 n. 441, così come richiamata dall'art. 14 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dal codice penale e dalle leggi speciali in materia in caso di dichiarazione mendace, **dichiaro** quanto segue:

Sez. 1 – art. 14, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 - dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati

Oggetto	Denominazione ente pubblico o privato	Periodo	Compenso
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Non ricopro cariche presso Enti pubblici o privati

Sez. 2 – art. 14, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 - altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica

Oggetto	Denominazione committente	Periodo	Compenso
1)			
2)			
3)			
4)			
5)			

Non ricopro incarichi con oneri a carico della finanza pubblica

Il sottoscritto si impegna altresì ad informare immediatamente Ecopatè di ogni evento che modifichi la presente autocertificazione rendendola, in tutto o in parte, non più vera.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data: 19.11.2015

Firmato:

(I dati di cui alla presente dichiarazione sono pubblicati sul sito web di Ecopatè Srl ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali")

**DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI SITUAZIONI DI INCONFERIBILITÀ E DI
INCOMPATIBILITÀ AI SENSI DELLA L. 190/2012 E DEL D.LGS 39/2013**

Il sottoscritto D'Este Daniele in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ecopatè Srl, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nominato nell'Assemblea dei soci di Ecopatè del 07 Aprile 2014

d i c h i a r a

- che non sussistono le cause di inconferibilità e/o incompatibilità previste dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. 39/2013 ed in particolare:
- di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal capo I del Titolo II del Libro II del codice penale ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.Lgs 39/2013 sull'inconferibilità degli incarichi ⁽¹⁾;
- che non sussistono le cause di inconferibilità previste dall'art. 7, comma 2, lett. d) del D.lgs 39/2013⁽²⁾;
- che non sussistono le cause di incompatibilità previste dall'art. 9 del D.lgs. 39/2013⁽³⁾;
- che non sussistono le cause di incompatibilità previste dall'art. 11, comma 3, lett. c) del D.lgs. 39/2013⁽⁴⁾;
- che non sussistono le cause di incompatibilità previste dall'art 12, commi 1 e 4 del D.lgs. 39/2013⁽⁵⁾;
- che non sussistono le cause di incompatibilità previste dall'art. 13, commi 1 e 3 del D.lgs. 39/2013⁽⁶⁾;

d i c h i a r a a l t r e s i

- che non sussistono le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 c.c. ⁽⁷⁾;

- di obbligarsi al rispetto delle disposizioni di cui alle direttive e/o regolamenti adottati nelle materie di cui sopra da Eco-Ricicli Veritas srl, Veritas S.p.A. e/o dagli Enti Locali azionisti della stessa.

Il sottoscritto autorizza espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/2003 ed s.m.i, Eco-Ricicli Veritas srl, Veritas S.p.A. e/o gli Enti Locali azionisti della stessa, al trattamento dei propri dati personali, alla loro eventuale comunicazione e/o pubblicazione secondo la normativa vigente.

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione, il sottoscritto autorizza che la stessa sia pubblicata all'interno della sezione "Trasparenza" di Eco-Ricicli Veritas srl e/o di Veritas S.p.A. e/o degli Enti Locali azionisti della stessa, così come previsto dall'art. 20 comma 3 del D.Lgs 39/2013.

Il sottoscritto si impegna a rinnovare annualmente la presente dichiarazione e comunque a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione del suo contenuto.

Data, 6 ottobre 2015

.....

(firma)

⁽¹⁾ ART. 3 D.LGS. 39/2013

Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione.

1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
- e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale.

2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni.

3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni.

4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. È in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico.

5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento.

6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la

sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso.

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna.

⁽²⁾ART. 7 D.LGS. 39/2013

Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale

1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione;
- b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale;
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale.

2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti:

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione;
- b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a);
- c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;
- d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.

3. Le inconferibilità di cui al presente articolo non si applicano ai dipendenti della stessa amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che, all'atto di assunzione della carica politica, erano titolari di incarichi.

⁽³⁾ART. 9 D.LGS. 39/2013

Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali

1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e

cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

⁽⁴⁾ ART. 11 D.LGS. 39/2013

Incompatibilità fra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

⁽⁵⁾ ART. 12 D.LGS. 39/2013

Incompatibilità fra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

⁽⁶⁾ ART. 13 D.LGS. 39/2013

Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali

1. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

2. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

3. Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

⁽⁷⁾ ART. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto l'inabilitato il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi

Data, 6 ottobre 2015

.....

(firma)

ECOPATÈ S.R.L.

Sede legale:

Santa Croce 489 – 30136 Venezia (VE)

Sede amministrativa e operativa:

Via dell'Artigianato, 41 – 30024 Musile di Piave (VE)

Tel.0421 333279 – Fax 0421 340851

R.I./C.F./P.IVA: 04078170273 – R.E.A. VE 363556

Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.

Società sottoposta all'attività di direzione e coordinamento da parte di:

Sibelco Green Solutions - Sede: Rue du Pressoir Chevalier, 02880 Crouy, Francia

Dichiarazione per la pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale ai sensi della Legge 5 Luglio 1982, n° 441, richiamate dall'art. 14 del D. Lgs. 33/2013.

**DICHIARAZIONE RELATIVA AL CONIUGE NON SEPARATO E/O AI PARENTI ENTRO
IL SECONDO GRADO**

Io sottoscritto D'Este Daniele, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ecopatè Srl, ai sensi dell'art. 2 della L. 05.07.82 n. 441, così come richiamata dall'art. 14 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, **dichiaro** che i seguenti signori che sottoscrivono la presente per conferma

NOME E COGNOME
MAJER ANNALISA
D'ESTE FEDERICA

GRADO DI PARENTELA
MOGLIE
FIGLIA

non prestano il proprio consenso alla pubblicazione delle dichiarazioni di cui all'art. 2 della Legge 5 luglio 1982 n. 441, così come richiamata dall'art. 14 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Marghera 19.11.2015